

# Inquinamento zero: la posizione del Consiglio UE su riduzione dispersione plastiche

Martedì 17 dicembre il Consiglio UE ha adottato la sua posizione (“orientamento generale”) in merito a un regolamento sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica — le materie prime industriali utilizzate per fabbricare prodotti di plastica — nell’ambiente. L’orientamento generale fornisce alla presidenza del Consiglio un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sulla versione definitiva del regolamento.

Le nuove norme contribuiranno a migliorare la manipolazione dei pellet di plastica in tutte le fasi della catena di approvvigionamento. Ciò potrebbe ridurre le dispersioni di plastica nell’ambiente fino al 74%.

Sulla base della proposta originaria della Commissione, l’orientamento generale del Consiglio stabilisce un equilibrio tra l’introduzione di misure ambiziose ed efficaci volte a **ridurre al minimo le dispersioni di pellet di plastica** e la prevenzione di inutili oneri amministrativi. Il testo garantisce inoltre **parità di condizioni** tra vettori dell’UE e dei paesi terzi e introduce obblighi per le **navi marittime** che trasportano pellet di plastica, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione marittima internazionale.

*“La dispersione di pellet di plastica nell’ambiente è la terza fonte di tutti i rilasci non intenzionali di microplastica. Le nuove norme, le prime nel loro genere nell’UE, aiuteranno le imprese a ridurre al minimo le dispersioni di pellet di plastica, contribuendo alla lotta contro l’inquinamento da microplastiche, che non conosce frontiere né confini.*

”

— E ‘ il commento di Anikó Raisz, sottosegretaria di Stato dell’Ungheria per le Questioni ambientali e l’economia circolare

# Ambito di applicazione del regolamento

Il regolamento si applica ai seguenti soggetti:

- operatori economici che manipolano pellet di plastica in quantità superiori a 5 tonnellate nell'UE
- vettori dell'UE e dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell'UE
- imprese incaricate della **pulizia** dei contenitori e dei serbatoi per pellet di plastica (**aggiunto** dal Consiglio nel suo orientamento generale)
- speditori, operatori, agenti e comandanti di **navi marittime** allorché lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo (**aggiunto** dal Consiglio nel suo orientamento generale)

Il Consiglio mantiene l'approccio della Commissione secondo cui le nuove norme si applicheranno a **tutte le fasi della catena di approvvigionamento**.

## Migliori pratiche di manipolazione

Il rilascio involontario di pellet di plastica nell'ambiente è spesso dovuto a una mancanza di consapevolezza e a una manipolazione inadeguata da parte di operatori economici, vettori e navi marittime. Una volta rilasciati nell'ambiente, i pellet di plastica sono **quasi impossibili da recuperare** in quanto si disperdono facilmente su grandi distanze per effetto del vento e dell'acqua.

Conformemente alle nuove norme e in funzione delle dimensioni dell'impianto o dell'attività di trasporto, gli operatori dovranno attenersi alle migliori pratiche di manipolazione. Sia i **vettori dell'UE** che i **vettori di paesi terzi** sarebbero obbligati a prevenire le dispersioni di pellet di plastica nonché a effettuare interventi di bonifica qualora dovessero verificarsi.

Secondo l'orientamento generale del Consiglio, sia i vettori dell'UE che quelli di paesi terzi dovranno informare le autorità in merito **al loro stabilimento e al loro coinvolgimento** nel trasporto di pellet di plastica. Per garantire il rispetto di tali obblighi e parità di condizioni, il Consiglio ha introdotto l'obbligo per i vettori di paesi terzi di designare un **rappresentante autorizzato** nell'UE.

# Trasporto marittimo

La persistenza di un pellet di plastica nell'ambiente acquatico può essere misurata per decenni o più, in quanto i pellet di plastica non sono biodegradabili. Inoltre, nel 2022 il trasporto marittimo ha rappresentato circa il **38%** di tutti i pellet trasportati nell'UE.

Il Consiglio ha pertanto introdotto obblighi specifici per quanto riguarda il **trasporto di pellet di plastica via mare** (mediante container), tra cui la garanzia di imballaggi di buona qualità e la fornitura di informazioni sul carico e di altre informazioni tecniche. Ciò si aggiunge agli obblighi relativi al trasporto di pellet di plastica su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne, come stabilito nella proposta della Commissione.

Per facilitare l'osservanza delle norme in materia di trasporto marittimo, il Consiglio ha convenuto di rinviarne di un anno la data di applicazione (rispetto al resto delle norme stabilite nel regolamento). Inoltre, se l'Organizzazione marittima internazionale adotta misure per contrastare l'inquinamento marino da pellet di plastica causato dalle navi, il regolamento dovrebbe essere modificato di conseguenza, su proposta della Commissione.

## Obbligo di certificazione e autodichiarazione

Secondo le nuove norme, le autorità nazionali dovranno svolgere **ispezioni ambientali** e adottare altre misure di verifica secondo un **approccio basato sul rischio**.

Per dimostrare la loro conformità a tali norme, gli operatori di maggiori dimensioni dovranno ottenere un **certificato di conformità** rilasciato da terzi indipendenti. In base all'orientamento generale, tutte le imprese (escluse le **microimprese**) sono soggette a tale obbligo se manipolano più di 1 000 tonnellate di pellet all'anno. Il Consiglio ha concesso alle piccole imprese **quattro anni** di tempo per adempiere a tale obbligo.

Le imprese che manipolano meno di 1 000 tonnellate di pellet all'anno dovranno rilasciare un'**autodichiarazione** di conformità.

In alternativa, l'approccio generale consente agli Stati membri di garantire la conformità attraverso sistemi nazionali di **autorizzazione** consolidati.

Inoltre, il Consiglio ha aggiunto l'obbligo per le autorità di assicurare un **accesso** gratuito e **pubblico alle informazioni** relative alla manipolazione dei pellet di plastica.

## Prossime fasi

L'orientamento generale concordato formalizza la posizione negoziale del Consiglio. I negoziati con il Parlamento europeo sulla forma definitiva del regolamento dovrebbero cominciare all'inizio del 2025.

## Contesto

Si stima che nel 2019 una quantità compresa fra **52 140 e 184 290 tonnellate** di pellet sia stata dispersa nell'ambiente all'interno dell'UE. Le dispersioni di pellet possono verificarsi in varie fasi della catena del valore. Finora le microplastiche non sono state disciplinate dal diritto dell'UE in modo completo e non esistono norme dell'UE specifiche sulle dispersioni di pellet di plastica, nonostante i loro effetti negativi sull'ambiente, sul clima, sull'economia e potenzialmente sulla salute umana.

Nelle sue conclusioni dal titolo "Per una ripresa circolare e verde" (dicembre 2020), il Consiglio ha sostenuto la Commissione nel suo progetto di limitare quanto prima le microplastiche aggiunte intenzionalmente e contrastare l'inquinamento da pellet di plastica.

Nel 2021 la Commissione ha proposto che l'UE riduca del 30% entro il 2030 i rilasci (intenzionali e non intenzionali) di microplastiche nell'ambiente (nel suo piano d'azione "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"). I pellet di plastica si collocano al terzo posto tra le fonti di tutti i rilasci non intenzionali di microplastica, dopo le vernici e gli pneumatici.

Il 16 ottobre 2023 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche.

**Fonte: Consiglio UE**